

**RELAZIONE ETC
PER IL COMUNE DI
"CASTIGLIONE DEL
GENOVESI"**

delibera ARERA n.363/2021

Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "SALERNO"

AREA TECNICA

Sommario

1	Premessa	3
1.1	Comune ricompreso nell'ambito tariffario	4
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari	4
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	4
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5	Altri elementi da segnalare	5
2	Attività di validazione	5
3	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	5
3.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	5
3.1.1	Coefficiente di recupero di produttività	6
3.1.2	Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	7
3.1.3	Coefficiente C116	8
3.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	8
3.2.1	Componente previsionale CO116	8
3.2.2	Componente previsionale CQ	9
3.2.3	Componente previsionale COI	10
3.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni	10
3.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	10
3.4.1	Determinazione del fattore b	11
3.4.2	Determinazione del fattore ω	11
3.5	Conguagli	13
3.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	13
3.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	13
3.8	Rimodulazione dei conguagli	14
3.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	14
3.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	14
3.11	Ulteriori detrazioni	14
3.12	Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025	15

1 Premessa

Come è noto, la Deliberazione ARERA n. 443/2019 ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) con l'applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal Dpr del 27 aprile 1999 n. 158.

La deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif. ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (*MTR-2*) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

All'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:

1. la ricezione del PEF "*grezzo*" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.363/2021);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l'assunzione della determinazione della "*proposta tariffaria*" (PEF 2022-2025, relazione di accompagnamento, dichiarazioni di veridicità, come da *Allegati 3 e 4* della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della "*proposta tariffaria*" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF "*grezzo*" trasmesso dal gestore, l'Ente Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità:
 - a. coefficiente di recupero di produttività (***Xa***);
 - b. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (***QLa***);
 - c. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (***PGa***);
2. determinare il fattore di sharing (***b***) dei proventi in ragione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2022-2025;
3. determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA (***wa***);
4. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli

obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma 1$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma 2$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero;

5. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti *C0116,TV,a exp* e *C0116,TF,a exp*, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
6. verificare e controllare l'equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

La presente relazione è redatta nel rispetto dello schema tipo come *da art.2.1 della determinazione ARERA del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 Allegato 2* in accordo con quanto stabilito nella *"Relazione sulla determinazione dei parametri/coefficienti di competenza dell'Ente d'Ambito ai sensi della Deliberazione ARERA n. 363/2021"*, approvata con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.3 del 10.02.2022.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

La presente relazione riguarda il **Comune di Castiglione del Genovesi (SA)**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffari

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), la gestione del servizio di igiene urbana nel Comune di Castiglione del Genovesi (SA) è affidato alla società **I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l.** .

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L'Ente territorialmente competente non può indicare quali siano gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria, specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti), in quanto la Regione Campania non ha ancora individuato gli impianti di chiusura del ciclo "minimi" come da art. 6 della deliberazione ARERA n.363/2021.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'ETC ha acquisito agli atti la seguente documentazione:

1. Nota prot.n. 283 del 20.01.2022, acquisita al ns. prot.n. 135/2022 del 21.01.2022 con la quale il Comune di Castiglione del Genovesi (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
 - a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dal Comune in accordo con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - b) dichiarazione di veridicità del sindaco del Comune redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;

- c) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l. in accordo con la con la determinazione ARERA n. 2/2021;
 - d) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante della società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l. redatta secondo lo schema tipo di cui di cui alla determinazione ARERA n. 2/2021;
 - e) tool ARERA MTR – 2.
2. Nota prot.n. 299 del 14.02.2022, acquisita al ns. prot.n. 457/2022 del 15.02.2022 con la quale il Comune di Castiglione del Genovesi (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l. in accordo con la con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) bilancio di esercizio al 31.12.2020 della società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l.;
 - c) inventario al 31.12.2020 della società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l.;
 - d) libro giornale della società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l.;
 - e) prospetto cespiti della società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l..
 - f) tool ARERA MTR – 2 rettificato.
3. Nota prot.n. 731 del 25.02.2022, acquisita al ns. prot.n. 584/2022 del 28.02.2022 con la quale il Comune di Castiglione del Genovesi (Sa), ha trasmesso la seguente documentazione:
- a) relazione di accompagnamento Piano economico finanziario predisposta dalla società I.S.E. Ecologia e Servizi s.r.l. in accordo con la con la determinazione ARERA n. 2/2021 rettificata;
 - b) tool ARERA MTR – 2 rettificato.
4. Nota prot.n. 925 del 01.03.2022, acquisita al ns. prot.n. 599/2022 del 01.03.2022 con la quale il Comune di Castiglione del Genovesi (Sa), ha comunicato che *“il Comune ribadisce l'intenzione di non usufruire dell'istanza di superamento del limite di crescita di cui al comma 4.6 dell'MTR-2 e di imputare il delta derivante dalla rinuncia dell'istanza di superamento del limite di crescita nella parte fissa del Comune”*.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente non segnala altri elementi.

2 Attività di validazione

Dalla lettura e dall'analisi della documentazione acquisita dal Comune e dal soggetto gestore, l'Ente territorialmente competente ha verificato:

- a. la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b. il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

3 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

3.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate

tariffarie di riferimento (ΣT_a) di ciascun anno del secondo periodo regolatorio (2022, 2023, 2024, 2025) e del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con $\Sigma T_{\max a}$) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

$$T_{a,2022} = € 283.385 = T_{\max,2022}$$

$$T_{a,2023} = € 281.681 = T_{\max,2023}$$

$$T_{a,2024} = € 281.682 = T_{\max,2024}$$

$$T_{a,2025} = € 281.682 = T_{\max,2025}$$

3.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del *Benchmark* di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno $a-2$ (2020, 2021), individua i valori di γ_1 e γ_2 ed indica le valutazioni compiute in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni dando evidenza ad eventuali scostamenti positivi o negativi rispetto agli obiettivi prefissati. Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 (*MTR-2*).

✓ coefficiente di recupero di produttività (Xa)

Xa è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:

- in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\Sigma TV_{2020} + \Sigma TF_{2020})/q_{2020}$$

con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020 (99 ton);

- il *Benchmark* di riferimento è pari: 43,33 cent€/kg;

b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo nel caso specifico:

- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 – da cui deriva che:

$(1 + \gamma a) > 0.5$; dove: $\gamma a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$.

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

In via cautelativa l'ETC attribuisce il valore minimo dell'intervallo di riferimento ($CUeff_{a-2} > Benchmark$; LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$), pertanto **$X_a = 0,11\%$** .

Si considera che il coefficiente X_a rimanga costante nel quadriennio.

3.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 dell'allegato "A" MTR-2 alla Delibera ARERA n.363/2021.

In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i coefficienti **QL_a** e **PG_a** sono determinati dall'Ente territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG _a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QU ALI TÀ PRE	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$

	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$
--	--	--	---

L'ETC decide di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

Valore massimo dell'intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, determinando l'intervallo di riferimento in base alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali e precisamente:

Valori attribuiti (QL_a , PG_a):

Nel caso specifico non vi sono variazioni nell'attività gestionale. Non è stato riscontrato un miglioramento del livello di qualità alla luce del miglioramento della percentuale di raccolta differenziata e del tasso di riciclaggio.

$PG_a = 0\%$ (nessuna variazione nelle attività gestionali)

$QL_a = 0\%$ (mantenimento del livello di qualità)

3.1.3 Coefficiente C_{116}

L'Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente C_{116} per ciascun anno a (2022, 2023, 2024, 2025) con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO_{116} esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

Il Comune di Castiglione del Genovesi (SA) ha dichiarato che non si evidenzia la necessità di riconoscere i costi di natura previsionale (CQ e/o COI), nonché non necessita dell'eventuale esigenza di valorizzare il coefficiente C_{116} per la copertura di costi previsionali connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

3.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

3.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CO_{116} , l'Ente territorialmente competente indica:

- se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
- se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell'opzione offerta dall'articolo 238, comma 10 del

decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell'esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO116,TV,a e CO116,TF,a, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l'intervallo $[0\% \leq C116 \leq 3\%]$.

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell'ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettivo la determinazione del coefficiente **C116a** entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico o alla prevista riduzione del numero delle utenze non domestiche servite, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all'ETC dei dati economici ai fini dell'applicazione del MTR-2, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e/ dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 $CO_{exp116tv}$ e $CO_{exp116tf}$, si propone di attribuire al coefficiente CO_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C_{116a} , sempre entro il limite massimo del 3%, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall'art. 4.4 dell'Allegato "A" alla deliberazione ARERA n.363/2021, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente C_{116a} tale valore percentuale.

Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all'ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell'adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all'anno precedente all'entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente $C116a$ sarà attribuito il valore pari allo **0%**.

Nel caso specifico è attribuito al predetto coefficiente il seguente valore:

$C116a = 0\%$.

3.2.2 Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente CQ, l'Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio in corso di definizione ovvero che sono stati introdotti dall'Autorità con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio.

A tal proposito non è stata dichiarata alcuna componente previsionale CQ.

3.2.3 Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o più annualità, l'Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 e dall'articolo 10 del MTR-2:

- alle modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

In tale paragrafo vengono descritti gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del MTR-2.

Tali componenti hanno natura previsionale e sono destinate, rispettivamente, alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

A tal proposito, si evidenzia che il Comune ha riportato tali costi, che si confermano:

$$COI_{TV,a}^{exp} = 0$$

$$COI_{TF,a}^{exp} = 0$$

3.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, nel rispetto delle tabelle previste nell'articolo 15.2, 15.3 e 15.4 del MTR-2.

3.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di sharing sono determinati dall'ETC all'interno di range prestabiliti dall'Autorità in totale indipendenza.

3.4.1 Determinazione del fattore b

Alla luce della situazione attuale che vede l'Ente d'ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del DLgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing* b il valore massimo dell'intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all'incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l'aliquota massima all'Ente Comunale.

Nel caso in esame, i corrispettivi dei consorzi nazionali di filiera nel rispetto del vigente Accordo-Quadro Anci-Conai, sono incassati dal gestore ISE Ecologia e Servizi, il quale ha subdelegato tali ricavi ad impianto di trattamento dei rifiuti/discarda perciò non si ha quantificazione di tali importi e pertanto si considera $b=0,3$.

3.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di γ_1 e γ_2 , il valore di ω nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

Il **fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (ω_a)** è determinato dall'Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente $\gamma_{1,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.2,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.4,-0.2]$, in caso di valutazione non soddisfacente;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente $\gamma_{2,a}$ può essere valorizzato:
 - nell'ambito dell'intervallo $(-0.15,0]$, in caso di valutazione soddisfacente;
 - nell'ambito dell'intervallo $[-0.3,-0.15]$, in caso di valutazione non soddisfacente.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0.2 < \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0.4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0.2$
$-0.15 < \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0.1$	$\omega_a = 0.3$

$-0.3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0.15$	$\omega_a = 0.2$	$\omega_a = 0.4$
-------------------------------------	------------------	------------------

ω_a può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1;0,4]$: un valore di ω_a pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all'estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Si propone di attribuire il valore in considerazione della percentuale certificata di raccolta differenziata e del tasso di riciclo. A titolo esemplificativo verrà attribuito il valore massimo (corrispondente ad elevato livello di performance) per percentuali di Raccolta Differenziata maggiore o uguale al 65% e tasso di riciclaggio di materia effettivamente recuperata maggiore o uguale al 70% (*ex art. 6.1 b) della Legge Regione Campania n.14/2016 e ss.mm.ii.*). Per percentuali intermedie potrà essere attribuito un valore proporzionale.

✓ **valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ_1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ_2):**

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato, nell'intervallo $[0, -0,4]$ tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere, pertanto si propone di assegnare il valore massimo per i Comuni nei quali è raggiunto o superato il 65% di percentuale di raccolta differenziata (dato 2020 Certificato dalla Regione Campania), verrà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 45%. Per valori di percentuale di RD compresi tra 45% e 64,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale. A titolo esemplificativo per $\gamma_{1,a}$ definito nell'intervallo $(-0,2 < \gamma_{1,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e nell'intervallo $[-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$ in caso di valutazione non soddisfacente verranno attribuiti i seguenti valori:
 $\%RD < 45\% \gamma_{1,a} = -0,40$
 $45\% \leq \%RD < 65\% \gamma_{1,a} = [-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2]$
 $\%RD \geq 65\% \gamma_{1,a} = 0.$
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si propone di assegnare il valore massimo ai Comuni che hanno una percentuale di riciclaggio superiore o uguale al 70% (dato 2020 certificato dalla Regione Campania) e per valori compresi tra 50% e 69,99% verrà assegnato il valore intermedio proporzionale tra $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$. Sarà invece assegnato il valore minimo per i Comuni che hanno una percentuale di tasso di riciclaggio inferiore al 50%. A titolo esemplificativo, per $\gamma_{2,a}$ definito negli intervalli $(-0,15 < \gamma_{2,a} \leq 0]$ in caso di valutazione soddisfacente e $[-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente, verranno attribuiti i seguenti valori:
 Percentuale di riciclo $\geq 70\%$: $\gamma_{2,a} = 0$
 Percentuale riciclo $50\% \leq X < 70\%$: $\gamma_{2,a} = [-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15]$
 Percentuale di riciclo $< 50\%$: $\gamma_{2,a} = -0,3.$

Nel caso specifico, atteso che per il Comune di Castiglione del Genovesi (Sa) la percentuale di raccolta

differenziata certificata è pari a 68,60% (anno 2020) e il tasso di riciclo è pari a 54,43% (anno 2020), si assegnano i seguenti valori:

$\gamma_{1,a} = 0$; $\gamma_{2,a} = -0,266775$; $\omega a = 0,20$.

Mentre i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$ e ωa rimangono costanti nel quadriennio, si prevede che dal 2023 ci sia un miglioramento dei livelli di qualità, indicando il coefficiente $QL=4\%$ anche nel rispetto della deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.

3.5 Conguagli

L'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse.

Nel caso in esame non è riportata dal gestore alcuna informazione riguardo le componenti $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$.

3.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha verificato la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

3.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021/363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, indicando:

	2022					2023				
	ISE ECOLOGIA & SERVIZI	0	0	totale Gestori	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	ISE ECOLOGIA & SERVIZI	0	0	totale Gestori	CASTIGLIONE DEL GENOVESI
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABILE				-					-	
distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) in caso di rinuncia all'istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA				-	28.015				-	
Distribuzione del delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	-	-	-	-	28.015	-	-	-	-	-
	COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				-	COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				-

2024					2025				
ISE ECOLOGIA & SERVIZI	0	0	totale Gestori	CASTIGLIONE DEL GENOVESI	ISE ECOLOGIA & SERVIZI	0	0	totale Gestori	CASTIGLIONE DEL GENOVESI
			-					-	
			-					-	
			-					-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				-	COMPILAZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				-

3.8 Rimodulazione dei conguagli

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

3.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non si fa ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

3.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non c'è una situazione di squilibrio economico e finanziario che comporti, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita determinato secondo le regole dell'art. 4.1 dell'MTR-2.

3.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 (specificare l'anno di riferimento del predetto contributo valorizzato nell'Allegato 1);
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Nel caso in esame si riporta quanto risultante dalla documentazione acquisita:

	2022	2023	2024	2025
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 – Parte Variabile	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - Parte Fissa	0	0	0	0
Detrazioni come da Det. 2/DRIF/2021 comma 1.4 - TOTALE	0	0	0	0

3.12 Tariffa complessiva riconosciuta per il periodo regolatorio 2022-2025

Dall'applicazione dei coefficienti di esclusiva competenza dell'ETC e dall'elaborazione dei dati secondo il predisposto modello di calcolo, risulta che il corrispettivo finale è pari:

- per l'anno 2022 ad € **283.385** di cui € 180.764 componente variabile e € 102.261 componente fissa;
- per l'anno 2023 ad € **281.681** di cui € 183.812 componente variabile e € 97.869 componente fissa;
- per l'anno 2024 ad € **281.681** di cui € 183.812 componente variabile e € 97.869 componente fissa;
- per l'anno 2025 ad € **281.681** di cui € 183.812 componente variabile e € 97.869 componente fissa.

Il Funzionario
dott. Giuseppe Arcieri

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)

Il Dirigente
ing. Annapaola Fortunato

(f.to ex art. 3, co. 2, d.lgs. n. 39/1993)